

CONDIZIONI GENERALI PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

1. Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ("Condizioni Generali"), ove non derogate da specifico accordo scritto delle parti, si applicano a tutte le vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dalla Vostra società ("Fornitore") a favore di Copan Italia S.p.A. ("Copan"). Il Fornitore, accettando le presenti Condizioni Generali rinuncia all'applicazione di eventuali proprie condizioni di vendita, che dovranno ritenersi prive di efficacia tra le parti. Qualora gli ordini di acquisto abbiano per oggetto unicamente l'acquisto di beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai servizi e viceversa.
2. Il Fornitore si impegna a fornire i beni e/o prestare i servizi a Copan secondo le presenti Condizioni Generali ed eventuali specifiche tecniche, funzionali o di qualità relative ai beni o alla modalità di realizzazione dei servizi ("Specifiche") concordate tra le parti, le quali costituiscono parte integrante di queste Condizioni Generali. Gli ordini di acquisto di Copan devono contenere il numero d'ordine, la data, l'esatta indicazione dei beni e/o dei servizi (codice e quantità), il prezzo unitario e il prezzo complessivo. Il Fornitore deve dare conferma di ricezione dell'ordine e della data di spedizione e/o espletamento dei servizi richiesti entro 3 giorni dalla ricezione dell'ordine stesso. Una volta confermato l'ordine di acquisto diventa vincolante per il Fornitore. Nel caso di fornitura di beni, il Fornitore, salvo diversa pattuizione con Copan, deve consegnare la merce non oltre la data indicata nell'ordine, per ogni voce di acquisto. In caso di ritardo ingiustificato nella consegna della fornitura, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Copan una penale nella misura dello 2% dell'importo netto del valore della fornitura ritardata per ogni settimana intera di ritardo, per un massimo di 4 settimane.
3. Ove non diversamente indicato, la consegna si intende FCA (Incoterms® 2020), stabilimento del Fornitore. Il Fornitore deve imballare la merce in modo idoneo per la spedizione, secondo gli standard applicabili in materia e/o in accordo con le specifiche concordate con Copan. Resta inteso che la proprietà dei beni si trasferisce a Copan nel momento in cui si perfeziona il pagamento.
4. Il prezzo dei beni e/o dei servizi è indicato nell'ordine e, ove non diversamente specificato, si intendono espressi in Euro, al netto dell'IVA. I costi di spedizione, ove non diversamente indicato, si intendono sempre esclusi e saranno a carico di Copan. I prezzi non comprendono in ogni caso oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l'importazione e simili. Copan si impegna a pagare ogni fattura sul conto corrente indicato dal Fornitore ed entro i termini concordati tra le Parti, o nel caso di mancata indicazione, non più tardi di 90 giorni DFFM.
5. Il Fornitore garantisce che i prodotti forniti e/o i servizi espletati rispettino gli standard qualitativi richiesti per tale tipologia di merce/servizio e le Specifiche eventualmente concordate. Ogni modifica alle Specifiche deve essere preventivamente concordata per iscritto con Copan. Al momento della consegna dei beni, Copan è tenuta a verificare l'imballaggio segnalando immediatamente al Fornitore eventuali danneggiamenti o difetti degli stessi. Il superamento dei controlli in accettazione non dispensa il Fornitore dalle responsabilità per vizi e mancanze di conformità accertate successivamente.
6. Il Fornitore garantisce i prodotti e il loro buon funzionamento per un periodo di 12 mesi o, se applicabile, fino alla loro data di scadenza dal momento della ricezione dei beni da parte di Copan. Copan deve comunicare eventuali reclami in merito alla qualità dei prodotti al Fornitore entro 30 giorni dalla scoperta del vizio contestato. In caso di vizio accertato del prodotto, che lo rendano

inidoneo all'uso a cui è destinato, Copan, a propria discrezione può richiedere, alternativamente, la riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso. La riparazione o la sostituzione del prodotto difettoso avverranno a cura e a spese del Fornitore. Il Fornitore risponderà di eventuali danni a persone o cose cui sia chiamata a rispondere Copan, in quanto riconducibili a vizi o difetti di progettazione e/o lavorazione dei prodotti forniti e/o servizi realizzati dal Fornitore. A tal fine il Fornitore dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dal prodotto e/o servizio.

7. Ove applicabile, il Fornitore si impegna a fornire a Copan tutta la documentazione comprovante la conformità del Fornitore stesso al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. regolamento "REACH") e s.m.i.; nello specifico il Fornitore deve:
 - Identificare la presenza di sostanze indicate con l'acronimo SVHC (Substances of Very High Concern) presenti in quantità uguale o superiore a 0,1% nel prodotto fornito, evidenziandone nome e numero CAS.
 - Trasmettere la scheda MSDS nel caso in cui il prodotto venduto contenga delle sostanze qualificabili come pericolose, ai sensi della legge applicabile.
 - Trasmettere, su richiesta di Copan, la scheda MSDS o scheda informativa (SI), nel caso in cui il prodotto contenga delle sostanze qualificabili come non pericolose, ai sensi della legge applicabile.
8. Ove applicabile, il Fornitore deve garantire che il proprio personale sia in regola con le disposizioni di legge in materia retributiva, contributiva, fiscale, assistenziale ed assicurativa nonché con tutta la normativa vigente in materia di rapporti di lavoro subordinato (leggi, regolamenti e C.C.N.L./accordi collettivi), parasubordinato o di collaborazione e qualificato idoneo rispetto al lavoro da svolgere. Il Fornitore assume altresì espresso obbligo di provvedere sotto la sua esclusiva responsabilità, all'attuazione di tutti i provvedimenti e la condizioni atte ad evitare gli infortuni, secondo la normativa vigente, manlevando Copan da ogni responsabilità. Il Fornitore si impegna a tenere completamente sollevata ed indenne Copan da qualsiasi eventuale richiesta di risarcimento danni conseguente al mancato riconoscimento dell'indennizzo ad opera dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), a lavoratori impiegati nell'esecuzione delle attività commissionate. Pertanto, eventuali somme pagate da Copan a tale titolo e/o a titolo di sanzioni, interessi, etc., in forza della responsabilità solidale prevista dalla vigente normativa, dovranno essere integralmente rimborsate dal Fornitore entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta scritta; resta sin d'ora inteso che i corrispondenti importi potranno essere detratti dai corrispettivi ancora da versare al Fornitore da parte di Copan.
9. Il Fornitore si obbliga a mantenere verso i terzi la massima riservatezza su quanto concerne le attività oggetto della fornitura, i prodotti/servizi, le Specifiche, la struttura organizzativa aziendale e le attività di Copan e ogni altra informazione di cui venisse a conoscenza per effetto o in occasione dell'esecuzione della prestazione richiesta da Copan. Gli obblighi di riservatezza relativi a segreti aziendali o industriali di proprietà di Copan (che siano tali ai sensi della legge italiana) avranno validità perpetua. Il Fornitore, in particolare, assumerà ogni necessaria precauzione al fine di salvaguardare la riservatezza e imporrà tale obbligo ai propri dipendenti e/o collaboratori, vietando loro ogni uso abuso delle informazioni ricevute o apprese. Il Fornitore potrà rendere note ovvero comunicare o utilizzare in altro modo informazioni riservate solo nel caso in cui ciò sia richiesto dalla legge o da Pubbliche Autorità nell'esercizio delle loro funzioni e nella misura strettamente necessaria a dare esecuzione alla legge o all'ordine legittimo dell'Autorità. In tal caso, il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente a Copan della

circostanza. Su richiesta di Copan, il Fornitore deve restituire e/o eliminare il materiale confidenziale di Copan entro 30 giorni a decorrere dalla presentazione della richiesta. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, il Fornitore non è autorizzato ad effettuare alcuna divulgazione verso terzi e/o comunicato stampa per quanto concerne la collaborazione oggetto della prestazione e/o l'esistenza del contratto stesso.

10. Nel caso in cui le presenti Condizioni Generali non possano avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l'esigibilità delle prestazioni resta sospesa sino alla cessazione dell'impedimento. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle Parti e non prevedibili con l'ordinaria diligenza che rendano impossibili o eccessivamente onerose le prestazioni di una o entrambe le Parti (per esempio guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, pandemie, etc.). La Parte che si trovi nell'impossibilità o nell'estrema difficoltà di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore deve comunicarlo all'altra tempestivamente per iscritto, indicando altresì la data in cui l'esecuzione della fornitura/servizi potrà, presumibilmente, essere ripresa. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di 60 giorni, le Condizioni Generali si intenderanno risolte a norma dell'art. 1463 c.c.
11. Il Fornitore dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e di aver preso visione del [Modello 231](#) e del [Codice Etico](#) adottati da Copan; il Fornitore si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del Fornitore di tale impegno è considerato da Copan un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà Copan a risolvere lo stesso con effetto immediato ai sensi dell'art. 1453 c.c..
12. Il Fornitore, ove applicabile, dichiara di aver preso visione della regolamentazione aziendale in materia di cyber-security e protezione dei dati personali e si impegna a rispettare tutte le politiche, procedure e standard di sicurezza del gruppo Copan. In particolare, il Fornitore si impegna a comunicare al referente aziendale qualsiasi incidente di sicurezza che riguarda l'oggetto della fornitura entro e non oltre le 24h dal momento del rilevamento dello stesso.
13. In ottemperanza con quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, di avere preso visione dell'[informativa](#) sul trattamento dei propri dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 autorizzando nel contempo Copan al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti.
14. Le presenti Condizioni Generali sono disciplinate dalla legge italiana e qualsivoglia controversia che dovesse insorgere in relazione al medesimo sarà sottoposta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Brescia.